

PROCEDURA PRO_RA 09

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ILLECITI
WHISTLEBLOWING

Revisione	Approvazione	Modifiche
3	30 giugno 2026	Integrazione con il D.lgs. 211 del 30 dicembre 2025 che integra l'art. 1 del D.lgs. 24/2023
2	29 Gennaio 2026	Modifiche generali in riferimento alle delibere ANAC Novembre 2025
1	29/5/2025	Modifiche generali: riferimenti normativi, modalità operative di gestione delle segnalazioni
0	30/06/2023	Prima emissione

Stesura ed Emissione	Verifica	Approvazione
RPCT N.Verrenti	Affari Generali e Controlli interni D. Detassis	Consiglio di Amministrazione (seduta del 30 giugno 2026)

Sommario

1.	Scopo e Campo di applicazione	3
2.	riferimenti normativi	3
3.	Definizioni	5
4.	Descrizione del processo	6
4.1	Oggetto della segnalazione	6
4.2	Modalità di segnalazione.....	7
4.3	Modalità di segnalazioni canali interni.....	8
4.4	Condizione per ricorrere al canale esterno presso l'ANAC	10
4.5	La divulgazione pubblica	11
5.	Procedura di gestione della segnalazione	12
5.1	Segnalazioni che riguardano il Modello 231	13
5.2	Tutela del segnalante	14
5.3	Rimedi contro ritorsioni o discriminazioni	15
5.4	Responsabilità del segnalante	16
5.5	Tutela per il segnalato	16
5.6	Trattamento dati personali	16
6.	Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione e cancellazione	17

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura, adottata ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, disciplina l'insieme delle modalità e delle garanzie previste per la segnalazione di illeciti o irregolarità riscontrate nel contesto lavorativo, tutelando in ogni fase il segnalante da eventuali ritorsioni. Il campo di applicazione si articola nei seguenti ambiti dal punto di vista del **piano soggettivo**:

- ai soggetti del **settore pubblico**, quali amministrazioni statali, enti pubblici non economici, regioni, enti locali, autorità amministrative indipendenti, università pubbliche, aziende pubbliche e altri enti di diritto pubblico (Art. 2, e art. 3);
- ai soggetti del **settore privato**, ovvero imprese con almeno 50 dipendenti, oppure, indipendentemente dalla soglia dimensionale, se operanti in settori considerati sensibili come servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente (Art. 2 e art. 3).

Ai sensi dell'art. 3, commi 3, la tutela prevista dalla procedura si estende a una vasta gamma di soggetti che, a vario titolo, operano o hanno operato all'interno dell'organizzazione o in rapporti con essa. Tra questi rientrano: **dipendenti, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, fornitori e subappaltatori, azionisti**. Sono inoltre tutelati gli ex lavoratori che abbiano acquisito informazioni nel corso del rapporto lavorativo, nonché i facilitatori, colleghi e familiari del segnalante, quando vi sia un rischio di ritorsione.

Sul piano **oggettivo**, la procedura si attiva in relazione a condotte, atti od omissioni che:

- configurano illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- integrano violazioni del diritto dell'Unione Europea in materie quali:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali Reg. UE 2016/679 - GDPR
 - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Non rientrano nel campo di applicazione della presente procedura le segnalazioni che riguardano esclusivamente interessi personali del segnalante (es. controversie lavorative individuali o conflitti interpersonali), prive di rilevanza per l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, come previsto dall'art. 2, comma 2.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e ss.mm.ii;

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 art. 19, co. 15, del - convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 - «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 54-bis del «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017 e successivamente dal D.lgs. 24/2023;

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in particolare, l'art. 10 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 6 | AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;

Decisione del Consiglio dell'Autorità ANAC del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023;

Linee guida ANAC Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Modifiche apportate ai relativi approfondimenti n° 10-11 e 14 con Delibera ANAC 479 del 26/11/2025

Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 -Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione

Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 Modifica ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante 'Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne'.

D.lgs. 211 del 30 dicembre 2025 art. 7 Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. (26G00003)- Integrazione art. 1 del D.lgs. 24/2023: ***(Il presente decreto disciplina altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del [codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del \[decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.\]\(#\)](#)***

3. DEFINIZIONI

Persona Segnalante	
Whistleblower:	la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Informazioni sulle Violazioni:	comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
Persona coinvolta:	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
Segnalazione:	comunicazione del Segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno, anche solo di immagine, all'organizzazione stessa, nonché a terzi;
Segnalazione interna	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
Segnalazione esterna	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del d.lgs. 24/2023;
Segnalazione anonima	Comunicazioni con cui vengono rappresentati illeciti, violazioni o irregolarità senza che l'identità del segnalante sia conosciuta o conoscibile , nemmeno indirettamente, dal destinatario della segnalazione. (es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social)
Facilitatore	una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Ritorsioni:	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
RPCT	Acronimo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 190/2012, a cui viene affidato il compito di gestire, coordinare e vigilare sulle "misure" di prevenzione del rischio corruttivo. A tale funzione è affidato l'incarico di Responsabile della gestione del canale di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.Lgs. 24/2023.
OdV:	Acronimo di Organismo di Vigilanza è l'organismo previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei MOG 231 e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo ha il compito di verificare l'adozione e l'attivazione del canale interno di segnalazione, in conformità all'art. 6, co. 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 e, quindi, al d.lgs. n. 24/2023; verificare la predisposizione delle procedure interne per la ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing; monitorare le attività formative e informative.
MOG 231:	Modello organizzativo di gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati

di cui al d.lgs. 231/2001.

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

4.1 Oggetto della segnalazione

L'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, nella sua formulazione originaria, consentiva al dipendente pubblico di segnalare "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro", senza elencare tassativamente i comportamenti segnalabili. Le Linee Guida dell'ANAC (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015) hanno chiarito le condotte meritevoli di tutela, includendo:

- ✚ delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale (es. corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, artt. 318, 319 e 319-ter);
- ✚ abusi di potere volti a ottenere vantaggi privati;
- ✚ mal funzionamenti dell'amministrazione dovuti all'uso a fini privati delle funzioni attribuite, anche senza rilevanza penale (es. sprechi, nepotismo, irregolarità contabili, violazioni ambientali o di sicurezza sul lavoro).

Il D.lgs. 24/2023, recependo la Direttiva UE 2019/1937, ha armonizzato la disciplina del whistleblowing per i settori pubblico e privato, definendo l'ambito di applicazione e introducendo esclusioni. Non sono segnalabili:

- ✚ violazioni già disciplinate in via obbligatoria nei settori indicati nella Parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023 (es. servizi finanziari, sicurezza dei trasporti);
- ✚ controversie personali o conflitti interpersonali tra il segnalante e altri lavoratori, salvo che riguardino violazioni di interesse generale;
- ✚ materie soggette a normative specifiche, quali:
 - informazioni classificate;
 - segreto professionale forense o medico;
 - segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
 - procedure penali, autonomia e indipendenza della magistratura, funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura;
 - difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza.

Il D.lgs. 24/2023 si applica quindi alle segnalazioni di violazioni (comportamenti, atti od omissioni) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di discipline normative unionali o nazionali degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori:

1. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. salute pubblica;
3. protezione dei consumatori;
4. appalti pubblici;
5. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
6. sicurezza e conformità dei prodotti;
7. sicurezza dei trasporti;
8. tutela dell'ambiente;
9. radioprotezione e sicurezza nucleare;
10. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.

Rientrano altresì tra le violazioni oggetto di segnalazione le condotte, attive od omissive, che costituiscono o possono costituire violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, comprese le condotte finalizzate ad eludere, aggirare od occultare tali violazioni, nonché i comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 e dell'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro", ovverosia riguardanti sia notizie apprese in virtù dell'ufficio rivestito sia quelle notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo causale. Di conseguenza, non è presa in considerazione la segnalazione che riporta:

- ✚ le mere voci o i "sentito dire";
- ✚ le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze;
- ✚ un fatto già trattato e risolto in passato dall'azienda o dall'Autorità competente.

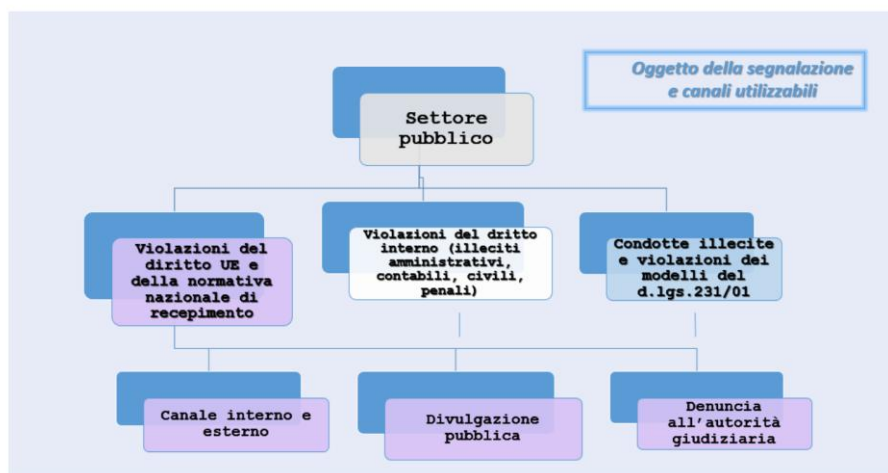
La segnalazione può riguardare gli amministratori, gli altri componenti degli organi sociali, i dirigenti, il personale dipendente, i collaboratori a qualsiasi titolo, i consulenti esterni, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

4.2 Modalità di segnalazione

Il D.lgs. 24/2023 prevede che le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione:

1. interna,
2. esterna,
3. tramite divulgazione pubblica.

Settore pubblico



1

Le 3 tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario, quindi il segnalante può effettuare:

1. Segnalazione tramite i canali interni dell'azienda (rif. §4.3)

¹ **Linee guida ANAC Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023**, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

2. una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito (rif. §4.4)
3. una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e esterna senza che queste abbiano avuto esito. (rif. §4.5)

4.3 Modalità di segnalazioni canali interni

Modalità 1

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito strumento messo a disposizione nella piattaforma intranet aziendale, <https://intranet.trentinotrasporti.it/index.php/applicazioni> cliccando sull'icona "Segnalazione illeciti – WHISTLEBLOWING", renderizza al link del portale internet aziendale con accesso alla piattaforma GlobalLeaks - <https://segnalazioni.trentinotrasporti.it/#/>.

L'utilizzo del sistema, oltre a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite, offre idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni. In esso, tutte le informazioni che possono rivelare i contenuti della segnalazione e l'identità del suo autore, o che possono dare indicazioni sull'attività del segnalante, sono protette e cifrate a più livelli, pertanto è possibile inviare una segnalazione in totale riservatezza.

Sempre all'interno del modulo di segnalazione della piattaforma GlobalLeaks è possibile su richiesta della persona segnalante attraverso una segnalazione orale, comunicando il numero telefonico, garantendo la riservatezza della stessa e del contenuto della segnalazione.

Linea diretta con RPCT di Trentino Trasporti

Trentino trasporti mette a disposizione il numero diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale canale interno per la ricezione delle segnalazioni effettuate in forma orale ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

La linea del RPCT consente al segnalante di trasmettere informazioni relative a violazioni o condotte illecite in modo riservato, garantendo la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni pervenute tramite la linea del RPCT sono gestite direttamente dal RPCT della TT, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa e delle procedure interne, assicurando adeguate modalità di tracciamento della segnalazione.

Qualora la linea telefonica preveda sistemi di registrazione, la segnalazione può essere registrata esclusivamente previo consenso della persona segnalante e conservata su dispositivi idonei e sicuri. In assenza di sistemi di registrazione, la segnalazione è documentata mediante un resoconto dettagliato della conversazione, redatto dal RPCT o da personale appositamente autorizzato.

Resta ferma la possibilità, su richiesta della persona segnalante, di **concordare un incontro diretto** con il RPCT, nel rispetto dei principi di riservatezza, protezione dei dati personali e corretto svolgimento dell'istruttoria. Previo consenso della persona segnalante, alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante. Resta fermo che, laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest'ultima può essere sempre verificato e rettificato dalla persona segnalante al momento della sottoscrizione.

Modalità 2

Solo nel caso in cui non fosse possibile accedere alla piattaforma informatica, il segnalante potrà effettuare la sua segnalazione attraverso la compilazione dei moduli TR05 A/B ed inviarlo:

- posta elettronica: anticorruzione@trentinotrasporti.it accessibile esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Modalità 3

Solo nel caso in cui non fosse possibile accedere alla piattaforma informatica e l'invio via mail, il segnalante potrà effettuare la sua segnalazione attraverso la compilazione dei moduli TR05 A/B ed inviarlo all'indirizzo della sede legale dell'azienda.

Le modalità operative sono:

Il modulo TR05 è lo strumento dedicato per la formalizzazione delle segnalazioni sia via email ma anche posta ordinaria. Esso è strutturato in **due sezioni distinte (A E B)**, da compilare secondo le seguenti modalità, al fine di garantire chiarezza, riservatezza e conformità alla normativa vigente:

Prima Parte – Segnalazione obbligatoria - mod TR05/A

La prima parte del modulo TR05 deve essere compilata dal segnalante con informazioni complete, accurate e veritiere relative ai fatti oggetto della segnalazione, come richiesto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023. Il segnalante è invitato a descrivere in modo dettagliato le condotte illecite di cui è a conoscenza, consapevole delle responsabilità connesse alla segnalazione. Una volta compilata, questa sezione va inserita in una busta sigillata.

Seconda Parte – Opzionale (dati identificativi del segnalante) - mod TR05/B

La seconda parte del modulo TR05 è facoltativa ed è dedicata all'inserimento dei dati identificativi del segnalante, qualora questi non intenda effettuare una segnalazione in forma anonima. Le segnalazioni anonime pervenute tramite i canali interni possono essere considerate e prese in carico, laddove ne sia prevista la trattazione, al pari delle segnalazioni ordinarie e, in tali casi, sono gestite secondo i medesimi criteri applicati a queste ultime, nel rispetto delle fasi di valutazione di ammissibilità, istruttoria, verifica dei fatti segnalati ed eventuale adozione delle misure conseguenti.

Qualora compilata, la sezione TR05B contenente i dati identificativi del segnalante deve essere inserita in una busta separata, di dimensioni ridotte e debitamente sigillata. In conformità all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 24/2023 e delibera ANAC 479 del 26/11/2025, tutte le informazioni raccolte sono trattate con la massima riservatezza.

Si raccomanda quindi, ai fini della corretta gestione della procedura di trasmissione delle segnalazioni, che la documentazione sia inserita in due buste chiuse:

la prima, qualora compilata, contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia del documento di riconoscimento;

la seconda, obbligatoria, contenente esclusivamente la segnalazione.

Tale modalità è finalizzata a garantire la separazione tra i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione.

Entrambe le buste devono essere successivamente inserite in una terza busta chiusa, recante all'esterno la dicitura “**riservata**” e indirizzata al soggetto incaricato della gestione della segnalazione ossia il RPCT.

Modalità di invio

Posta ordinaria inviata all'indirizzo:

Società Trentino trasporti S.p.A. Via Innsbruck, 65 -38121 – TRENTO

Alla c.a. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”

Resta fermo che, al fine di garantire il massimo livello di riservatezza, sicurezza e tutela dell'identità del segnalante, nonché una gestione più efficiente e tracciabile delle segnalazioni, **l'Azienda individua**

quale soluzione preferibile l'utilizzo della Modalità 1, consistente nella piattaforma online dedicata alla comunicazione delle segnalazioni di whistleblowing.

4.4 Condizione per ricorrere al canale esterno presso l'ANAC

La segnalazione che riguardi direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può essere inoltrata direttamente all'ANAC, con le modalità descritte sul sito istituzionale della stessa, al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Il D.lgs. 24/2023 prevede inoltre che, al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, le segnalazioni possano essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto a quelle interne, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – individuata quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di Whistleblowing – attraverso appositi canali di segnalazione esterni. In particolare, i whistleblowers possono fare ricorso all'Autorità (rif. Linee guida whistleblowing – Delibera 311/2023 approfondimento 11 integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025):

1. il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati (cfr. §§ 4.1.1 e 4.1.2, Parte Prima). Il decreto contempla anche l'ipotesi in cui non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna. In tal caso, la persona segnalante potrà trasmettere la propria segnalazione ad ANAC mediante il canale esterno ² ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2024. ³
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta ⁴;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna ⁵:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito;
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza);

² Potranno quindi segnalare ad ANAC mediante il canale esterno le persone che operano presso i soggetti del settore privato con una media inferiore a 50 dipendenti, che non adottano il MOG 231 e non operano nei settori sensibili di cui all'Allegato al d.lgs. n. 24/2023.

³ Cfr. anche Considerandum n. 51 della direttiva UE 2019/1937

⁴ È sufficiente che anche solo una delle attività ivi indicate (verifica ammissibilità, svolgimento istruttoria, comunicazione esiti) non sia stata effettuata per poter ritenere integrato il "mancato seguito" e, quindi, per poter accedere legittimamente al canale esterno.

⁵ Cfr. considerando 62 direttiva (UE) n. 1937/2019

4. la persona segnalante ha fondato motivo – nei termini indicati al punto 3 - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

4.5 La divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. (3 Cfr. art. 2, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 24/2023.)

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica
Ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
La persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli
La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito ⁶

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia (4 Cfr. art. 15, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023). La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

Non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

5. PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, per la gestione della procedura, potrebbe avvalersi di uno o più collaboratori assoggettati anch'essi ai vincoli di riservatezza e di responsabilità.

La segnalazione è gestita con l'adozione delle misure necessarie a prevenire il rischio di possibili violazioni e ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e riservatezza in ogni fase della gestione.

La segnalazione effettuata tramite la piattaforma informatica o tramite e-mail arriva direttamente al RPCT, mentre quella trasmessa tramite posta ordinaria deve essere consegnata dalla Segreteria, ancora in plico chiuso, al RPCT.

La segnalazione è gestita rispettando le seguenti fasi:

a) il Segnalante inoltra la segnalazione secondo le modalità definite nel punto 4.2. L'identità del Segnalante potrebbe essere acquisita contestualmente alla segnalazione unitamente alla qualifica e al ruolo. Il RPCT e gli eventuali collaboratori, conoscendo l'identità dello stesso, certificano tramite autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'assenza di ipotetici conflitti di interesse. Qualora presente una condizione di conflitto di interessi, dovrà essere nominato, a cura della Direzione Generale, un suo sostituto in possesso del requisito di autonomia, intesa come imparzialità e indipendenza, specificatamente formato e con un'adeguata conoscenza del funzionamento della società;

b) il RPCT (e/o il proprio collaboratore/i) prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e informa entro 7 giorni (ai sensi ex art. 5 lettera A del D.Lgs. 24/2023) il Segnalante del ricevimento della segnalazione.

In particolare, la corretta gestione della segnalazione prevede, in primo luogo e nel rispetto di tempistiche ragionevoli e dei principi di riservatezza dei dati, la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal D.Lgs. n. 24/2023, al fine di accertare l'ammissibilità della segnalazione e la possibilità di riconoscere al segnalante le tutele previste dalla normativa. (rif. Delibera ANAC 479 del 26.11.2025)

Una volta accertato il rispetto dei suddetti requisiti, il RPCT procede all'avvio dell'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, finalizzata a valutarne la fondatezza e la rilevanza.

Nel corso della prima fase di analisi, qualora ciò risulti necessario, il RPCT, anche con il supporto del proprio staff, può richiedere chiarimenti e integrazioni al segnalante e/o a eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione.

L'istruttoria, volta a raccogliere ogni ulteriore informazione e/o documentazione utile alla verifica della veridicità dei fatti segnalati, può prevedere il coinvolgimento di altre funzioni aziendali competenti (ad esempio il dirigente della struttura presso cui si è verificato l'evento), le quali sono tenute a operare nel rispetto del principio di massima riservatezza.

c) il RPCT sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza di archiviare la segnalazione, informandone il Segnalante. Il riscontro circa la gestione della segnalazione, anche in caso di archiviazione, va fornito entro 3 (tre) mesi (ai sensi ex art. 5 lettera D del D.Lgs. 24/2023).

Come specificato nel precedente articolo 4, non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su mere voci o su informazioni non circostanziate, né le doglianze di carattere personale o le rivendicazioni e istanze individuali del segnalante.

Parimenti, non sono oggetto di trattazione le segnalazioni relative a fatti già esaminati e definitivamente risolti in passato dall'Azienda o dall'Autorità competente.

Le segnalazioni anonime sono prese in carico e trattate esclusivamente laddove ne sia prevista la trattazione e qualora il loro contenuto risulti sufficientemente circostanziato e rilevante.

Ritenuta attendibile la segnalazione, in base ai profili di illiceità riscontrati, il RPCT valuta l'inoltro della segnalazione tra i seguenti soggetti:

- Dirigente del settore aziendale a cui è ascrivibile il fatto, tenuto a collaborare fornendo le eventuali informazioni o relazioni richieste dal RPCT;
- Direttore Generale e Servizio risorse umane per eventuali responsabilità disciplinari;
- Autorità Giudiziaria, ANAC, Corte dei conti per i profili di rispettiva competenza.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni della Società, è inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espunti tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche in caso di inoltro della segnalazione a soggetti terzi.

I soggetti interni hanno il dovere di informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, all'ANAC o alla Corte dei conti, la trasmissione avviene avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi del D.lgs. 24/2023;

d) Le indagini interne consistono in attività di approfondimento condotte dall'ente nell'ambito della propria organizzazione al fine di:

- verificare notizie riguardanti possibili violazioni di legge o di policy aziendali e, in generale, di accertare – e quando possibile, prevenire - fatti che possano compromettere la società o i suoi dipendenti, e da cui potrebbero scaturire responsabilità civili, amministrative o penali, oppure danni reputazionali;
- garantire all'ente la predisposizione di un'adeguata strategia difensiva, in caso di coinvolgimento in un procedimento ex D. Lgs. 231/2001, e porre tempestivamente in essere eventuali condotte riparatorie.

Le indagini devono essere condotte nel rispetto delle tutele previste dal diritto del lavoro, privacy e dall'ambito processuale penale e possono prevedere l'analisi di banche dati e altre fonti pubbliche (anche i social), la raccolta e l'analisi di documentazione aziendale, l'analisi dei device (pc, tablet e telefoni) e interviste a persone informate sui fatti. Le indagini sono condotte nel rispetto di alcuni principi fondamentali quali la finalità specifica per le quali sono condotte, la pertinenza e la non eccedenza, in ossequio alla regola del bilanciamento degli interessi aziendali e del singolo.

Entro il termine di conclusione del procedimento, e comunque nel termine massimo di 3 (tre) mesi, il RPCT comunica al Segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa. **Il procedimento si conclude con un report finale dell'indagine.**

5.1 Segnalazioni che riguardano il Modello 231

La segnalazione che riguardi la condotta illecita riconducibile ai reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 o alle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere indirizzata, dal RPCT che l'abbia ricevuta, all'Organismo di Vigilanza (Riferimento regolamento ODV).

Anche i componenti dell'OdV, collaborando con il RPCT nella gestione della segnalazione, hanno il dovere di tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante. L'OdV, laddove la segnalazione risulti fondata, adotterà i provvedimenti di propria competenza in relazione alle violazioni del Modello.

5.2 Tutela del segnalante

L'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 introduceva una prima forma di tutela per il dipendente pubblico che segnalava condotte illecite, prevedendo garanzie contro ritorsioni. Tale disposizione è stata abrogata dal D.lgs. 24/2023, che, recependo la Direttiva UE 2019/1937, ha rinnovato e ampliato la disciplina del whistleblowing attraverso gli articoli da 16 a 22, armonizzando le tutele per i settori pubblico e privato e introducendo obblighi più stringenti per la gestione delle segnalazioni.

Le disposizioni riprendono i principi già stabiliti in precedenza, fissando le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione e prevedendo presidi a fronte di eventuali ritorsioni, misure di sostegno e ipotesi di limitazioni di responsabilità.

Con riguardo ai presupposti per la protezione, la tutela è assicurata quando il segnalante, al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa. Inoltre, è richiesto che le segnalazioni e divulgazioni siano effettuate nel rispetto della disciplina e procedura di utilizzo dei diversi canali. Le misure di protezione nei confronti del segnalante non trovano applicazione, invece, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di **diffamazione o di calunnia**, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è prevista anche l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. Analogamente a quanto già previsto dalla precedente normativa, il d.lgs. n. 24/2023 precisa, infatti, fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza in riferimento alle seguenti modalità:

- a) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti **dall'articolo 329 c.p.p.** Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).
- b) Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.
- c) Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

In questo caso spetta al Direttore Generale valutare, su richiesta della persona oggetto della segnalazione, se la conoscenza del nominativo del segnalante sia assolutamente indispensabile ai fini della sua difesa, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023, inclusa la necessità del consenso del segnalante, salvo obblighi di legge. La decisione, sia in caso di accoglimento sia di diniego, deve essere adeguatamente motivata per iscritto e comunicata alla persona richiedente. Il Direttore Generale, soggetto agli stessi obblighi di riservatezza imposti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), viene a conoscenza dell'identità del segnalante esclusivamente in caso di accoglimento della richiesta, garantendo in ogni fase la massima tutela della confidenzialità.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare/contrattuale, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge.

La Società predispone una corretta informazione e formazione dei soggetti destinatari a ricevere le segnalazioni affinché le attività e gli atti inerenti alle stesse siano gestiti in modo riservato.

La tutela della riservatezza del segnalante viene meno solo nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

L'art. 17, rubricato "Divieto di ritorsione", in combinato disposto con l'art. 19 "Protezione dalle ritorsioni", stabilisce inoltre che l'autore della segnalazione non possa, a causa di essa, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Gli atti eventualmente assunti in violazione del divieto sono nulli.

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e degli obblighi previsti dall'art. 5 e ss. del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le misure di protezione si estendono poi anche ai **c.d. facilitatori** (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi, ai familiari e ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023 inoltre prevede l'applicazione della disciplina anche nei casi in cui la segnalazione sia anteriore o successiva al rapporto di lavoro, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite dal soggetto durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

5.3 Rimedi contro ritorsioni o discriminazioni

Gli articoli 17 e 19 del D.lgs. 24/2023 stabiliscono che nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non sia consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni del lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono tutte le azioni indicate dal comma 4 dell'articolo 17 del D.Lgs. 24/2023 che comprendono a titolo esemplificativo le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili, finanche il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento ingiustificato, il mobbing ed ogni altro comportamento che renda il lavoro inaccettabile.

Tali rimedi valgono esclusivamente per coloro i quali segnalino in buona fede, ossia per i segnalanti che riportino la problematica ritenendo altamente probabile, sulla base delle proprie conoscenze, che si sia verificato un fatto illecito o un'irregolarità.

Il dipendente che ritenga di aver subito una ritorsione o un comportamento discriminatorio può comunicarlo al RPCT e al Direttore Generale. Questi, esaminata la situazione e considerati sussistenti gli

elementi discriminatori/ritorsivi, adottano i provvedimenti necessari a ripristinare le normali condizioni lavorative antecedenti il fatto e a rimediare agli eventuali effetti negativi determinati dallo stesso, compresa l'ipotesi di risarcimento del danno. Essi provvedono, altresì, a valutare la sussistenza di eventuali responsabilità disciplinari a carico del dipendente che ha dato luogo alla condotta discriminatoria/ritorsiva.

In ogni caso, il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione/ritorsione ha facoltà di segnalarlo direttamente alle competenti Autorità.

5.4 Responsabilità del segnalante

L'articolo 16 al comma 3 stabilisce che nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o altri, commessi con la denuncia dell'illecito, le tutele sopra illustrate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della presente procedura.

La segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui lo stesso abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Il segnalante è quindi consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze penali previste, tra l'altro, dall'art. 368 del Codice Penale per il reato di calunnia, qualora la segnalazione contenga accuse consapevolmente false dirette a incolpare una persona innocente di un reato, e dall'art. 595 del Codice Penale per il reato di diffamazione, qualora la segnalazione ledesse l'onore o la reputazione di terzi in assenza di buona fede.

Inoltre, sono sempre possibili eventuali sanzioni disciplinari a carico del segnalante per comportamenti non corretti.

5.5 Tutela per il segnalato

Il segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente sulla base delle semplici affermazioni del segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.

Nelle more del processo interno di accertamento è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalato. In nessun caso, l'eventuale specifico provvedimento disciplinare, così come qualsiasi atto o attività che conduca alla sua determinazione, possono formare oggetto di riscontro alla segnalazione.

5.6 Trattamento dati personali

La disciplina dei dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione è dettata all'art. 13 del D.lgs. 24/2023 e prevede che i dati siano trattati nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione delle persone fisiche in modo lecito, corretto e trasparente, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Il trattamento avviene attraverso supporti cartacei e/o strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità di gestione della segnalazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Si evidenzia che i dati personali forniti nella piattaforma web sono separati dalle eventuali segnalazioni e che l'associazione dell'identità con la segnalazione può essere effettuata esclusivamente dal RPCT.

L'informativa da rendere al Segnalante, in quanto interessato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è presente nella pagina di registrazione della piattaforma ed è altresì disponibile nell'intranet aziendale e sul sito istituzionale <https://segnalazioni.trentinotrasporti.it/#/>

Si specifica che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è stata effettuata la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) per il sistema di whistleblowing. Tale valutazione ha analizzato i rischi connessi al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla tutela dell'identità e della confidenzialità del segnalante, nonché alla sicurezza dei canali di segnalazione. Dall'esito della DPIA è emerso un livello di rischio basso per i diritti e le libertà delle persone fisiche, grazie all'implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate, che garantiscono la conformità al GDPR e la protezione dei dati trattati nell'ambito del sistema di segnalazione.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE E CANCELLAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è tenuto a documentare l'intero procedimento di gestione delle segnalazioni ricevute, mediante la conservazione, nel rispetto della normativa vigente, dei documenti informatici e/o cartacei ad esse relativi, al fine di garantire la piena tracciabilità delle attività svolte.

Tutta la documentazione afferente al procedimento di gestione della segnalazione è trattata e archiviata con modalità informatiche e/o cartacee idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni contenute, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e sicurezza dei dati personali.

In linea con il dettato normativo, l'Azienda mette a disposizione una piattaforma informatica dedicata alla gestione del whistleblowing, che consente di trattare le segnalazioni garantendo un elevato livello di riservatezza. In particolare, tutte le informazioni idonee a rivelare il contenuto della segnalazione, l'identità della persona segnalante o elementi indirettamente riconducibili alla stessa sono protette mediante sistemi di cifratura multilivello. Le segnalazioni, gli eventuali allegati, i log di attività e le sessioni di accesso alla piattaforma risultano cifrati e non sussiste alcuna correlazione diretta tra la persona segnalante e le segnalazioni inviate.

Con riferimento alla documentazione cartacea, la stessa è conservata in appositi armadi chiusi a chiave, collocati in locali anch'essi chiusi a chiave, ai quali hanno accesso esclusivamente il RPCT e gli eventuali collaboratori formalmente incaricati della gestione delle segnalazioni e appositamente autorizzati.

Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il RPCT provvede alla cancellazione della segnalazione e della relativa documentazione, **al più tardi entro cinque anni** dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Resta inteso che possono essere conservati gli atti e i documenti relativi ai procedimenti e alle iniziative avviate dall'Azienda che abbiano avuto origine, in tutto o in parte, dalla segnalazione (a titolo esemplificativo, procedimenti disciplinari o trasmissione degli atti alle Autorità competenti), in quanto tali atti non contengono, di regola, riferimenti puntuali all'identità della persona segnalante.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023, qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare esclusivamente in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Conformità alla privacy

La società per la gestione ed archiviazione della documentazione tramite gli strumenti informatici e cartacei, ha valutato preliminarmente sia l'idoneità delle misure di sicurezza, sia la completa conformità al trattamento dei dati con la predisposizione del documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) in conformità all'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679

LE QUALIFICHE DEI SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI PERSONALI

Qualifica	Descrizione
Titolari del trattamento	- TT che istituisce il canale interno - ANAC per il canale esterno - Altre autorità competenti a cui sono trasmesse le segnalazioni
Responsabili del trattamento	- Soggetti esterni gestori delle segnalazioni (ove sia stata loro affidata la gestione) - Fornitori esterni
Persone autorizzate	- Persone espressamente designate dal titolare o dai contitolari del trattamento che gestiscono e trattano le segnalazioni

Allegati:

- Modulo di segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente TR 05 A/B
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione TR 07
- Informativa privacy